

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 21

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA

SALTAMARTINI

(procedimento n. 53777/19 RGPM — n. 33351/2019 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA — SEZIONE GIP

il 3 febbraio 2021

PAGINA BIANCA

Proc n. 53777/19 r.g. P.M.
Proc. n. 33351/2019 rg gip



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione del giudice per le indagini preliminari

Ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati ex art. 68 Cost., art. 3 L.
140/2003

Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Angela Gerardi,
letta la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, di emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 3 co. 6 L. 140/2003, nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di Saltamartini Barbara, per il reato di cui all'art. 595 co. 3 cp;
esaminati gli atti e, in particolare, la querela presentata in data 25.11.2019, con cui Maurizio Fabio Sanfilippo lamentava di essere stato ingiustamente aggredito sui social network dalla predetta indagata, a seguito di alcune censure, meglio descritte in denuncia, da lui mosse nei confronti di Matteo Salvini;
rilevato in particolare che il denunciante richiama il commento pubblicato dalla deputata in riferimento al post del 4.9.2019, in cui ella testualmente scriveva *"sei semplicemente vomitevole, mi fai schifo. Da radiare dall'ordine dei giornalisti la Rai dovrebbe licenziarlo perché questo essere non merita di far parte del servizio pubblico pagato dagli italiani"*;
ritenuto che, allo stato e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo del PM, non sia applicabile l'art. 68 Cost;
considerato che, di conseguenza, occorre disporre, ex art. 3 co. 4 l. 140/2003, la trasmissione di copia degli atti alla Camera di appartenenza dell'indagata al momento del fatto, per le valutazioni di competenza, con sospensione del procedimento fino alla deliberazione della camera di appartenenza e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta

P.Q.M.

Visto l'art. 68 Cost e 3 L. 140/2003

Dispone la trasmissione di copia degli atti relativi al procedimento penale in epigrafe indicato alla Camera dei Deputati, per quanto di competenza.

Dispone la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta

Roma, 25 gennaio 2021

Depositate in Cancelleria
Roma, il 25/1/2021
CANCELLIERE B3
Antonietta MARTELLA

Il Gip
Angela Gerardi

 **CAMERA DEI DEPUTATI**
ARRIVO 3 Febbraio 2021
Prot: 2021/0002590/GEN/PI



180043129590